

NON PROFIT

IL CONSULENTE  PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

SUPPLEMENTO AL N. 258 DI AVVENIRE DI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

2

il CONSULENTE

AV

segue dalla prima pagina

La fattura viene prodotta compilando le schermate proposte dal sistema nelle quali vanno inseriti, oltre ai dati ordinariamente richiesti per le fatture, anche l'indirizzo telematico che il cliente deve indicare al fornitore al quale dovrà essere recapitato il documento: un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure un Codice Destinatario (CD), cioè un codice alfanumerico di 7 cifre.

Occorre precisare che almeno uno di questi due indirizzi deve necessariamente essere indicato dal cliente che sia titolare di Partita IVA o, più precisamente per quanto riguarda le persone fisiche e gli enti non commerciali, che sta acquistando un bene o un servizio per la sfera imprenditoriale o professionale; al contrario, le persone fisiche e gli enti non commerciali che acquistano beni o servizi per la sfera personale o istituzionale utilizzando il solo codice fiscale non devono indicare alcun indirizzo telematico. In questo caso nella fattura il campo PEC sarà lasciato in bianco e quello CD sarà compilato con il valore "0000000".

La trasmissione della fattura elettronica. Le fatture elettroniche vanno necessariamente inviate attraverso il SdI, altrimenti si considerano non emesse.

La trasmissione al SdI del file in formato XML può avvenire utilizzando un servizio online presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" che consente di inviare il file preventivamente predisposto con l'apposito programma e salvato sul computer oppure utilizzando la procedura web o, ancora, attraverso l'App Fatture.

Una volta trasmessa al SdI la fattura viene controllata dal sistema e, se i controlli sono superati, viene inviata all'indirizzo telematico indicato. Il sistema verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 e 21-bis del Decreto IVA); che i valori della Partita IVA del fornitore e della Partita IVA o codice fiscale del cliente siano esistenti e, quindi, presenti nell'Anagrafe tributaria; che sia inserito l'indirizzo telematico dove recapitare il file; che ci sia coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota, e dell'IVA, che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato.

Se qualcuno dei controlli effettuati non va a buon fine il sistema scarta la fattura e invia al soggetto che ha trasmesso il file una "ricevuta di scarto" all'interno della quale sarà indicato il codice ed una sintetica descrizione del motivo dello scarto. In questi casi il fornitore dovrà correggere l'errore che ha provocato lo scarto e inviare nuovamente al SdI la fattura corretta.

Se i controlli sono tutti superati il SdI recapita la fattura elettronica all'indirizzo telematico indicato nel file e invia al fornitore una "ricevuta di consegna" all'interno della quale sono indicate la data e l'ora in cui la consegna è avvenuta.



Infine, nel caso in cui la casella PEC o il canale telematico dove il SdI prova a recapitare la fattura non fossero attivi (ad esempio se la casella PEC è piena o il server del canale telematico è momentaneamente spento), il sistema non riesce a formalizzare la consegna della fattura, ma è in grado - "leggendo" dal documento il numero di Partita IVA del cliente - di mettere a sua disposizione un duplicato della fattura nell'area riservata di "Consultazione" del portale "Fatture e Corrispettivi". Il sistema, inoltre, invia al fornitore una "ricevuta di impossibilità di consegna", all'interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del duplicato al cliente. In questa ipotesi, a differenza di quanto avviene nel caso di scarto del file, la fattura si considera emessa per il fornitore. Per il cliente, invece, si considera definitivamente ricevuta ai fini fiscali solo quando verrà visualizzata o scaricata dall'area riservata del portale. A questo scopo il fornitore che riceve la "ricevuta di impossibilità di consegna" avvisa il cliente che la fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata.

Il ricevimento della fattura elettronica. Mentre le modalità di fatturazione e di trasmissione non distinguono tra le fatture emesse nei confronti di imprenditori/professionisti (con indicazione della Partita IVA) e quelle emesse nei confronti dei consumatori finali, siano esse persone fisiche o enti non commerciali (con indicazione del codice fiscale) le modalità di ricevimento, invece, sono diverse.

a) Le fatture ricevute da imprenditori e professionisti. I clienti che acquistano beni o servizi nell'ambito delle attività d'impresa o professionali per essere sicuri di ricevere correttamente le fatture elettroniche è devono

comunicare in modo chiaro al fornitore non solo gli usuali elementi fino ad ora necessari (Partita IVA, denominazione o dati anagrafici, sede fiscale), ma, come già evidenziato, anche l'indirizzo telematico, cioè la PEC o il CD al quale il SdI consegnerà la fattura.

Per evitare errori e per velocizzare l'operazione di acquisizione dei dati da parte dei fornitori, i soggetti titolari di Partita IVA possono registrare presso il SdI l'indirizzo telematico al quale desiderano ricevere le loro fatture (indirizzo che sarà sempre utilizzato dal SdI a prescindere da quello che il fornitore indica) e, inoltre, generare un QRCode contenente il numero di Partita IVA, tutti i dati anagrafici e l'indirizzo telematico indicato come preferito al SdI. Il QRCode può essere stampato e/o salvato sui dispositivi informatici in modo da poterlo avere sempre a disposizione e mostrarlo ai fornitori che potranno leggerlo con gli appositi lettori ed acquisire così velocemente e correttamente tutti i dati necessari alla predisposizione delle fatture.

La registrazione e la generazione del QRCode possono essere effettuate direttamente dall'interessato accedendo all'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" utilizzando i due appositi servizi online, denominati "registrazione della modalità di ricezione delle fatture" e "Generazione QRCode". Naturalmente, come avviene per tutte le altre operazioni legate alla fattura elettronica la registrazione e la generazione del codice possono anche essere effettuate da un intermediario appositamente delegato.

b) Le fatture ricevute dai consumatori finali. Per quanto riguarda la consegna delle fatture ai clienti che acquistano beni o

servizi nell'ambito della sfera privata (delle persone fisiche) o di quella istituzionale non d'impresa (degli enti non commerciali) si segnalano due differenze. Anzitutto il Sistema di Interscambio consegnerà la fattura elettronica in un'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (presumibilmente il cassetto fiscale) al quale il cliente potrà accedere a condizione che abbia richiesto le credenziali per l'accesso ai servizi fiscali; inoltre il fornitore dovrà rilasciare una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI e ricordare al cliente che potrà consultare e scaricare l'originale della fattura elettronica dall'area riservata del sito dell'Agenzia.

La conservazione delle fatture elettroniche. L'articolo 39 del Decreto IVA stabilisce che chi emette e chi riceve una fattura elettronica deve conservarla elettronicamente. Va precisato che la conservazione elettronica non consiste semplicemente nel memorizzare su computer il file della fattura, ma è un processo regolamentato sotto il profilo tecnico dalla legge, nello specifico dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). In tal modo si ha la garanzia che nel tempo le fatture non saranno mai perse, saranno sempre leggibili e saranno sempre accessibili in originale.

Il processo di conservazione elettronica come definito dalla normativa è fornito, oltre che da operatori privati certificati, anche - in maniera gratuita - dall'Agenzia delle entrate per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il SdI.

Come gli altri servizi anche quello di conservazione è accessibile dal portale "Fatture e Corrispettivi" e, per poterne usufruire, occorre attivarlo; cliccando sul link "Accedi alla sezione conservazione" si aprirà una pagina che

consente di prendere visione del Manuale del servizio di Conservazione (nel quale sono descritte tutte le caratteristiche tecniche del processo di conservazione e seguito sulle fatture) e dell'Accordo di servizio: selezionando le due caselle presenti nella pagina, il servizio si attiverà e dal quel momento in poi tutte le fatture elettroniche (così come le note di variazione) emesse e ricevute attraverso il SdI saranno portate automaticamente in conservazione elettronica.

Le modifiche introdotte dal "collegato fiscale". Tra le disposizioni introdotte dal cosiddetto "collegato fiscale" alla Legge di Bilancio per il 2019 - il decreto legge 119 dello scorso 23 ottobre (ancora in corso di conversione) - va evidenziata la modifica al termine di emissione della fattura stabilito, a decorrere dal prossimo 1° luglio, "entro dieci giorni dal momento di effettuazione dell'operazione" e non più, come recita il vigente comma 4 dell'articolo 21 del Decreto IVA, "al momento dell'effettuazione dell'operazione"; inoltre, tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.

Questa modifica, che rende certamente più agevole e meno concitata l'emissione della fattura elettronica, è anticipata, per il primo semestre di applicazione della nuova modalità di emissione delle fatture da un intervento sulle sanzioni: più precisamente, per i primi sei mesi del periodo d'imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA; le sanzioni si applicano con la riduzione dell'80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Il comportamento degli enti non commerciali. Avendo esaminato - seppur a grandi linee - come funziona il meccanismo della fattura elettronica, possiamo ora provare ad applicare la nuova normativa agli enti non commerciali a seconda che rivestano il ruolo di clienti nell'ambito della sfera istituzionale o di quella commerciale o che siano o fornitori di beni o servizi nei confronti di imprenditori o professionisti oppure nei confronti di consumatori finali.

a) L'ente non commerciale "cliente" di beni e servizi destinati alla sfera istituzionale. In questo caso l'ente deve comunicare al fornitore, oltre alla denominazione e alla sede, solo il codice fiscale e non anche la Partita IVA (qualora ne fosse in possesso) e, soprattutto, non deve comunicare l'indirizzo telematico, PEC o CD (anche qualora l'avesse perché svolge anche attività commerciali).

continua a pagina 3

#

segue da pagina 2

A questo proposito è opportuno precisare che alla richiesta dei fornitori (che in queste settimane arrivano numerose) di comunicare loro la PEC o il CD gli enti che hanno solo il codice fiscale devono rispondere di non essere obbligati ad averli, mentre quelli che, invece, hanno anche la Partita IVA, dovranno acquisire uno o entrambi i due canali di indirizzo telematico, ma dovranno fare attenzione a comunicarlo solo ai fornitori dai quali acquistano beni o servizi destinati all'attività commerciale esercitata. Inoltre il fornitore che emetterà la fattura telematica in-

dicando solo il codice fiscale dell'ente, cioè nella veste di consumatore finale, dovrà consegnare una copia, cartacea o inviarla via mail. L'ente potrà inoltre scaricare la fattura elettronica nell'area dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Anche se non vi è un obbligo a scaricare la fattura, si consiglia di provvedere a questo adempimento perché quella ricevuta dal fornitore è solo un documento "di cortesia" e non la "vera" fattura.

b) L'ente non commerciale "cliente" di beni e servizi destinati alla sfera commerciale. In questo caso l'ente dovrà comunicare al fornitore, oltre ai dati anagrafici, la Partita IVA e

l'indirizzo telematico (PEC o CD) o presentare il QRCode. Il SdI consegnerà la fattura all'indirizzo indicato dal quale l'ente dovrà prelevare il documento e inserirlo nella contabilità fiscale. La fattura, inoltre, dovrà essere conservata telematicamente.

c) L'ente non commerciale fornitore di beni e servizi nei confronti di un consumatore finale. Quanto l'ente non commerciale svolge un'attività commerciale per la quale è prevista l'emissione di una fattura (non quindi quando i corrispettivi vanno certificati con lo scontrino, la ricevuta fiscale o, come accade nelle attività spettacolistiche, con il "titolo di ac-

cesso" cioè il biglietto) deve emettere la fattura elettronica e trasmetterla con il Sistema di Interscambio; se il destinatario della fattura è un consumatore finale (ad esempio il condominio che prende in affitto una sala per le riunioni) dovrà consegnargli una copia della fattura e avvertirlo della possibilità di scaricare l'originale del documento accedendo all'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Dovrà inoltre inserire la fattura emessa nella propria contabilità fiscale.

d) L'ente non commerciale fornitore di beni e servizi nei confronti di un imprenditore/professionista. In questo l'ente non commerciale, nella

compilazione della fattura elettronica dovrà inserire l'indirizzo telematico del destinatario (PEC o CD) e dovrà prestare particolare attenzione ai messaggi che riceverà da parte del SdI: notifica di scarto, ricevuta di mancata consegna o ricevuta di consegna. Nel primo caso dovrà rimettere la fattura, mentre nel secondo dovrà avvertire il cliente della disponibilità della fattura nella sua area del Portale "Fatture e Corrispettivi".

Ovviamente, come nel caso precedente, la fattura emessa dovrà essere inserita nella propria contabilità fiscale.

Patrizia Clementi

© RIPRODUZIONE RISERVATA